



Ordinanza sulle epizootie

(OFE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizootie è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10, 16, 20, 32 capoverso 1^{bis}, 53 capoverso 1 e 56a capoverso 2 della legge del 1^o luglio 1966² sulle epizootie (LFE);

visto l'articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005³ sulla protezione degli animali,

Art. 16 Registrazione dei detentori di cani

¹ I Cantoni registrano i detentori di cani. A tale scopo ciascun Cantone designa un ufficio competente.

² Possono essere registrate come detentori di cani solo persone di età superiore ai 16 anni. Nel caso di persone più giovani, si registra come detentore del cane il rappresentante legale.

³ Coloro che vogliono detenere un cane per la prima volta devono prima registrarsi presso l'ufficio competente nel Cantone di domicilio.

⁴ L'ufficio competente rileva i seguenti dati:

- a. cognome ufficiale (cognome) e nome abituale (nome);
- b. data di nascita;
- c. sesso;
- d. indirizzo.

RS ...

¹ RS **916.401**

² RS **916.40**

³ RS **455**

⁵ L'ufficio competente registra i dati nella banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani).

Art. 17 Identificazione dei cani

¹ I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.

² L'identificazione deve essere effettuata esclusivamente da un veterinario che esercita la professione in Svizzera.

³ Al momento dell'identificazione del cane si rilevano i seguenti dati:

- a. nome;
- b. sesso;
- c. data di nascita;
- d. razza o tipo di razza;
- e. colore del manto;
- f. nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
- g. nome e cognome del veterinario che effettua l'identificazione;
- h. data dell'identificazione.

Art. 17a Microchip per l'identificazione

¹ Il microchip per l'identificazione deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010⁴ e 11785:1996/Cor 1:2008⁵ e deve indicare un codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell'OIT⁶ concernenti l'offerta e l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi (art. 6–19 OIT).

² I microchip possono essere consegnati o trasmessi solo ai veterinari che esercitano la professione in Svizzera. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura.

³ Quando consegna i microchip, il fornitore di microchip deve notificare al gestore della banca dati sui cani il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip.

⁴ Quando trasmette i microchip, il veterinario deve notificare al gestore della banca dati sui cani il nome del destinatario.

⁴ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

⁵ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

⁶ RS 784.101.2

Art. 17b Verifica dell'identificazione per i cani importati

¹ Entro dieci giorni dall'importazione, il detentore del cane importato deve far verificare l'identificazione da un veterinario. Sono fatti salvi i cani importati temporaneamente per le vacanze o per un altro soggiorno di breve durata.

² Con la verifica dell'identificazione si rilevano i seguenti dati:

- a. dati di cui all'articolo 17 capoverso 3 lettere a–e, se non sono completi;
- b. nome, cognome e indirizzo del detentore che ha importato il cane;
- c. nome e cognome del veterinario che ha verificato l'identificazione;
- d. data della verifica dell'identificazione;
- e. numero del passaporto per animali da compagnia.

Art. 17c Registrazione dei cani

¹ I veterinari registrano nella banca dati sui cani i dati raccolti con l'identificazione o con la verifica dell'identificazione nonché il numero del microchip.

² I Cantoni possono rilevare o far rilevare da terzi nella banca dati sui cani anche altri dati, quali la discendenza del cane o altri numeri di identificazione.

Art. 17d Obblighi di notifica dei detentori di cani

¹ Chi vende o acquista un cane oppure lo dà o lo prende in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificarlo all'ufficio competente del Cantone di domicilio entro dieci giorni.

² I detentori di cani devono inoltre notificare all'ufficio competente:

- a. cambiamenti di nome e indirizzo;
- b. entro dieci giorni: il decesso del cane.

³ I cambiamenti di indirizzo devono essere notificati all'ufficio competente del nuovo domicilio.

Art. 17e Registrazione di dati notificati da parte dell'ufficio competente

L'ufficio competente del Cantone di domicilio registra nella banca dati sui cani:

- a. i cambiamenti di nome e indirizzo dei detentori di cani;
- b. la vendita e l'acquisto di un cane nonché la cessione e la presa in custodia di un cane per oltre tre mesi;
- c. il decesso di un cane.

Art. 17f Elaborazione e consultazione dei dati

¹ Il gestore della banca dati sui cani consente all'USAV, all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), all'Amministrazione federale delle dogane e a tutti i veterinari cantonali di consultare la banca dati sui cani per l'adempimento dei loro compiti legali.

Su mandato dei Cantoni consente ad altre autorità cantonali e comunali designate secondo disposizioni cantonali di consultare la banca dati sui cani per l'adempimento dei loro compiti legali.

² Consente il necessario accesso ai dati alle persone e agli uffici tenuti a registrare e a elaborare i dati secondo la presente ordinanza e l'OPAn⁷.

³ Il gestore della banca dati sui cani consente ai detentori dei cani di consultare mediante procedura di richiamo i dati che li concernono. Può prevedere che i detentori di cani possano registrare liberamente altri dati di contatto e consente loro l'accesso necessario a tal fine. Per gli uffici di cui al capoverso 1 questi dati sono consultabili.

⁴ I veterinari cantonali vi accedono tramite il sistema d'informazione per i dati raccolti ai fini dell'esecuzione del servizio veterinario pubblico (ASAN) secondo l'ordinanza del 6 giugno 2014⁸ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet).

⁵ Il gestore della banca dati sui cani registra i dati annunciati secondo l'articolo 17a capoversi 3 e 4 della presente ordinanza e secondo gli articoli 69a capoverso 1 e 74 capoverso 5 OPAn⁹.

⁶ I Cantoni e i Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale di consultare i registri dei cani allestiti in relazione con la riscossione delle tasse sui cani.

Art. 18 Conservazione dei dati

Il gestore della banca dati sui cani conserva i dati registrati secondo gli articoli 17c e 17d capoverso 1 della presente ordinanza e secondo gli articoli 69a e 74 capoverso 5 OPAn¹⁰ per dieci anni dopo il decesso del cane. Trascorso questo periodo i dati vengono cancellati.

Titolo prima dell'art. 18a

Sezione 2a: Registrazione di determinate aziende detentrici e prescrizioni relative all'identificazione di altre specie animali

II

La presente ordinanza entra in vigore il

⁷ RS 455.1
⁸ RS 916.408
⁹ RS 455.1
¹⁰ RS 455.1

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N.
Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr